



Ancora la Convenzione Assicurativa AARO I a confronto con quella della SIAARTI CONTESTATE PUNTO PER PUNTO LE AFFERMAZIONI DELL'ASSITA SPA

Nei mesi scorsi l'A.A.R.O.I. ha pubblicato sul "Nuovo Anestesista Rianimatore" n. 4 aprile 2006, un articolo in cui si comparava la Convenzione assicurativa A.A.R.O.I. per la Responsabilità Civile Professionale con la Polizza della Assita SpA (diffusa tramite la S.I.A.A.R.T.I.) evidenziandone tutte le differenze. A fronte di quella iniziativa, in questi giorni la Assita SpA ha diffuso una comunicazione intitolata "R.C. Professionale del medico anestesista – Le due convenzioni a confronto" contenente affermazioni false:

Falso è dire che nella polizza A.A.R.O.I. il recesso è concesso solo alla Compagnia ed all'Associazione ma non all'Assicurato (l'assicurato può recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale);

Falso è dire che nella polizza di tutela giudiziaria A.A.R.O.I. la scelta del legale è subordinata all'approvazione della Compagnia (l'art. 12 è addirittura intitolato "Denuncia dei sinistri e libera scelta del legale").

Oltre a ciò, la comparazione risulta costruita faziosamente non chiarendo limiti essenziali della Polizza SIAARTI per quanto attiene l'operatività della garanzia.

Sul punto si veda quanto contenuto nella Polizza SIAARTI all'art.2 ("... L'assicurazione è prestata a secondo rischio rispetto ad altre coperture per il medesimo rischio ed il massimale di tali coperture viene considerato come **franchigia fissa anche nel caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni**") e all'art. 16 i) 2) "... in mancanza di copertura assicurativa dell'ente l'assicurazione è operante **a primo rischio per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente**".

Un esempio: un anestesista rianimatore pubblico dipendente, decide di aderire all'estensione Aziendale per la "Colpa Grave" e, contemporaneamente, di stipulare anche la Polizza SIAARTI per ulteriore tranquillità. In caso di sinistro, il collega non avrà diritto ad una vera e propria copertura assicurativa dei propri rischi (alternativa rispetto a quella dell'Ente), ma avrà diritto ad **una mera integrazione di massimale: un secondo rischio!** Anche se la polizza dell'Azienda risulterà nulla, invalida o non efficace nel caso specifico.

Perché sia coperto dal primo Euro, il collega dovrà aspettare che si accerti la "insolvenza del medesimo ente".

A fronte di tale situazione, l'A.A.R.O.I. non può esimersi dai suoi compiti istituzionali ed ha dato mandato ai propri legali di agire nei confronti della Assita SpA nelle competenti sedi giudiziarie, al fine di tutelare gli interessi di tutti gli anestesisti rianimatori italiani. Ora vediamo punto per punto il confronto tra le due convenzioni

1) QUOTA D'ISCRIZIONE € 51,00/€ 360,00

La comparazione in esame parla di "quota di iscrizione annua per poter aderire alla polizza": espressione volutamente forzata e tendenziosa.

Come è possibile, infatti, confondere il pagamento di una quota di iscrizione ad una società medico-scientifica con la quota di iscrizione ad un sindacato?

Inoltre, a differenza di quanto avviene nella SIAARTI, **la quota AARO I comprende una copertura assicurativa di 2° rischio (€ 144,00 e non € 360,00), che incrementa il massimale di qualsiasi altra polizza di 1° rischio che garantisca il medico** (contratta dalla struttura ospedaliera o privatamente dal medico stesso).

Il confronto tra le due quote associative non solo non è pertinente, ma addirittura fuorviante. In questo caso (ma lo vedremo meglio più avanti) pare che non si siano compresi (*rectius*: non si siano voluti comprendere) i meccanismi della convenzione AARO I e, soprattutto, la differenza tra 1° e 2° rischio.



2) DURATA CONVENZIONE/DURATA POLIZZE

Non sono chiare le ragioni per cui si è deciso di contrapporre il “Contratto collettivo” della AARO I al “Contratto individuale” della SIAARTI: il termine “collettivo” dovrebbe forse possedere un'accezione negativa? Grazie alla “collettività” gli anestesisti iscritti, oltre agli innumerevoli vantaggi sindacali, hanno potuto usufruire di una copertura assicurativa a condizioni economiche e contrattuali molto più vantaggiose, in virtù del maggior potere contrattuale del sindacato. E lo si è dimostrato!

Per quanto concerne la durata delle polizze, si trascura (volutamente) un elemento fondamentale per la valutazione della solidità della copertura: la disdettabilità del singolo assicurato prevista nella Polizza SIAARTI.

Quale è l'utilità di un contratto quinquennale se la compagnia può disdettare l'assicurato a seguito del primo sinistro denunciato? Con tale condizione, la durata non è sinonimo di maggiore protezione dell'assicurato.

Una reale protezione è garantita da una clausola di indisdettabilità del singolo anestesista, come quella prevista dalla Convenzione AARO I e non dalla polizza SIAARTI.

Se la polizza offerta dalla SIAARTI fosse anche decennale, il risultato sarebbe identico: la copertura è di per sé assolutamente priva di solidità.

3) MASSIMALI E PREMI

Anche se nella tabella della Polizza SIAARTI vengono riportati correttamente massimali e premi, si trascura di sottolineare un aspetto importante: **chi aderisce al primo rischio AARO I potrà contare su di un massimale complessivo di 1.750.000 euro e con premi molto più convenienti.**

4) OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Questa è certamente l'aspetto più grave della Polizza SIAARTI: un aspetto così grave che volutamente si è evitato di trattarlo nel commento alle polizze.

La Polizza SIAARTI, per il medico dipendente e per il libero professionista che ha contratto altre coperture personali, **è una mera integrazione di massimale**. In caso di inoperatività della polizza dell'ente o delle altre polizze personali, **il medico è completamente abbandonato a sé stesso**. Qui di seguito evidenziamo le clausole che determinano tale situazione, che riteniamo quantomeno “gravosa” (e certamente “... sconosciuta”) per l'assicurato:

Polizza SIAARTI:

Art. 2: L'assicurazione è prestata a secondo rischio rispetto ad altre coperture per il medesimo rischio ed il massimale di tali coperture viene considerato come franchigia fissa anche nel caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni.

Art. 16 i) 2): in mancanza di copertura assicurativa dell'ente l'assicurazione è operante a primo rischio per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente.

Sul punto, si ricorda che nella Convenzione AARO I, l'assicurazione è prestata a secondo rischio rispetto ad altre coperture per il medesimo rischio, ma agisce immediatamente a primo rischio nel caso di non operatività delle altre assicurazioni (anche quella dell'ente).

5) RETROATTIVITÀ

Sul punto la polizza SIAARTI prevede una retroattività di 3 anni. La definizione di conoscenza dell'evento dannoso è dubbia poiché l'art. 17 stabilisce che la garanzia è prestata purché “l'Assicurato ... alla data di



stipula ... non abbia avuto percezione ... dell'esistenza dei presupposti di responsabilità". Sarebbe stato opportuno approfondire il concetto di "percezione" per evitare che l'Assicuratore consideri come prima conoscenza del sinistro l'evento stesso, se di grande rilevanza.

Sul punto, la Convenzione AARO I prevede una retroattività di 2 anni. La conoscenza dell'evento, ossia il sinistro, corrisponde alla richiesta di risarcimento presentata per la prima volta all'Assicurato. Chiaro no? Nella comparazione in esame quando si parla della retroattività prevista dalla Convenzione AARO I l'attento "commentatore" non risulta comprensibile. Cosa significa che si hanno 2 anni di retroattività solo a condizione che la convenzione sia stata rinnovata?

Occorre precisare invece che, nel caso in cui l'assicurato AARO I rinnovi con continuità la copertura, la retroattività aumenta proporzionalmente, poiché i 2 anni sono calcolati dal momento della stipula.

6) GARANZIA POSTUMA ED ULTRATTIVITÀ

Al termine del contratto assicurativo della SIAARTI, esclusi i casi di cessazione dell'attività e morte dell'Assicurato, non esiste alcuna ultrattività.

Nei casi di cessazione dell'attività o morte, l'Assicurato od i suoi eredi possono effettuare richiesta di attivazione di una copertura postuma per i cinque anni successivi al termine del contratto, dietro il versamento di un importo pari all'ultimo premio in corso.

Nella Convenzione AARO I, invece, al termine del contratto assicurativo, esclusi i casi di cessazione dell'attività e morte dell'Assicurato, esiste una ultrattività (**gratuita** – aspetto volutamente omesso) di 12 mesi. Nei casi di cessazione dell'attività o morte, l'Assicurato od i suoi eredi sono automaticamente e **gratuitamente** (aspetto volutamente omesso) garantiti per i 24 mesi successivi al termine del contratto ed hanno la facoltà di estendere la garanzia per ulteriori 12 mesi rispetto ai 24 previsti, dietro il versamento di un importo pari al 50% dell'ultimo premio in corso.

7) DISDETTABILITÀ

Sul punto l'attento "commentatore" afferma che nella polizza AARO I il recesso è concesso solo alla Compagnia ed all'Associazione ma non all'Assicurato. **Tale affermazione è assolutamente falsa.**

L'assicurato può recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale.

8) TUTELA GIUDIZIARIA

La Polizza SIAARTI di Tutela Giudiziaria non presenta alcun massimale e, perciò, dovrebbe garantire interamente le spese legali a carico dell'Assicurato. Tuttavia il dubbio sulla correttezza del testo contrattuale sorge con la lettura dell'art. 5, il quale stabilisce che "I costi inerenti ai legali e ai tecnici nominati dalla Società restano a carico della medesima anche oltre il massimale previsto in polizza." A fronte di tale norma contrattuale sarebbe lecito aspettarsi un massimale previsto per la libera nomina del legale da parte dell'Assicurato, ma, come già affermato, non appare alcun importo limite. Esiste invece (**nel caso di libera nomina**) una franchigia di 270 Euro per sinistro (omesso dal commentatore).

Nella Polizza AARO I di Tutela Giudiziaria viene concessa la libera nomina del legale e del perito. Le spese legali sono garantite fino al massimale di 26.000 Euro, senza scoperti o franchigie.

Nel commento in esame si afferma che nella polizza di tutela giudiziaria AARO I la scelta del legale è subordinata all'approvazione della Compagnia: **anche questa dichiarazione è assolutamente falsa!** L'art. 12 della polizza di tutela AARO I è addirittura intitolato "Denuncia dei sinistri e libera scelta del legale".